




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori

(Schema di decreto legislativo n. 165)

N 224 – 11 giugno 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori

(Schema di decreto legislativo n. 165)

N. 224 – 11 giugno 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	165
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori)
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 8 della legge n. 154 del 2014
Relatori per le Commissioni:	Giuseppe Guerini, per la II Commissione Scuvera, per la X Commissione
Gruppi:	PD PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissioni competenti:	II (Giustizia) X (Attività produttive)

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR – *Alternative Dispute Resolution*), che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

Le norme, in particolare, novellano il d.lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”).

L'art. 8 della legge n. 154/2014 reca i principi ed i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.

Il provvedimento in esame reca modifiche agli articoli del Codice del consumo ed inserisce il Titolo II-bis “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><u>Art. 1, co. 2, cpg. Articolo 141-bis, comma 10 del Codice del consumo</u> prevede la facoltà da parte delle Autorità competenti di svolgere specifici programmi di formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> precisa che, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo necessitato dalla direttiva 2013/11, tali programmi di formazione verranno eventualmente svolti con risorse finanziarie proprie di ciascuna Amministrazione o Autorità. La RT specifica che attività del genere sono già svolte a legislazione vigente da quasi tutte le autorità e amministrazioni interessate.</p>
<p><u>Art. 1, co. 2, cpv. Articolo 141-sexies, comma 5 del Codice del consumo</u> attribuisce, nelle controversie transfrontaliere, al <u>Centro nazionale della rete europea per i consumatori</u> le funzioni di assistenza ai consumatori, nell'accesso all'Organismo con competenze per l'ADR che opera in un altro Stato membro.</p> <p>Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso la procedura ADR ed è iscritto nell'elenco di cui al successivo art. 141-decies. L'organismo ADR può essere gestito da una persona fisica, giuridica o da un'autorità o ente pubblico.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> precisa che la scelta del centro è stata dettata dall'esigenza, da un lato, di evitare gli oneri dell'istituzione di un nuovo organismo e, dall'altro, di garantire l'utilizzo di esperienze e possibili sinergie attraverso l'espletamento di tale specifica attività da parte di un organismo da tempo istituito in attuazione degli obblighi di partecipazione alla predetta rete europea, già finanziato a legislazione vigente con i fondi di cui all'art. 148 della legge n. 388/2000¹, derivanti da sanzioni amministrative. A tale riguardo la RT, pur sottolineando che trattasi di disponibilità da accertare annualmente in quanto derivanti da entrate aleatorie e, come tali, non utilizzabili per finanziare oneri a carattere permanente, fa presente che trattasi di disponibilità sulle quali si può fare un relativo affidamento, considerato che ad oggi il gettito sanzionatorio annuale non è stato mai inferiore a 25 mln di euro, con punte di oltre 300 mln di euro.</p> <p>La RT specifica infine che le funzioni di <u>Centro nazionale della rete europea per i consumatori</u> sono state affidate, previa procedura selettiva, per l'anno 2015, ma in un quadro programmatico triennale, al Centro europeo consumatori Italia (CEC) costituito dalle associazioni ADICONSUM nazionale e CTCU di Bolzano. A tal fine è previsto un finanziamento nazionale annuale di circa 265.000 euro e un corrispondente cofinanziamento dell'UE.</p>
<p><u>Art. 1, co. 2, cpv. Articolo 141 – octies del Codice del consumo</u> individua le autorità nazionali competenti allo svolgimento di specifiche funzioni in materia di ADR: Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico; CONSOB; AEEGSI; AGCOM, Bankitalia; altre autorità amministrative e indipendenti di regolazione di specifici settori. Istituisce, inoltre, presso il Ministero dello sviluppo economico un <u>tavolo di coordinamento e di indirizzo</u>, composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente. A tali</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> ribadisce che la circostanza che siano state individuate come tali tutte quelle amministrazioni ed autorità indipendenti che già svolgono attività in materia sulla base delle norme vigenti, dedicandovi una sia pur limitata quantità di risorse umane e finanziarie, rende effettiva la possibilità che la nuova funzione attribuita in attuazione della direttiva sia svolta dalle stesse amministrazioni ed autorità con risorse finanziarie ed umane già disponibili a legislazione vigente. La RT afferma che anche la previsione di un tavolo di coordinamento presso il MSE rientra nell'ambito delle attuali competenze e degli ordinari vigenti strumenti di coordinamento.</p>

¹ Legge finanziaria 2001. L'art. 148 stabilisce che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
componenti non spetta alcun compenso o emolumento. Infine, il Ministero dello sviluppo economico è designato <u>punto di controllo unico</u> della Commissione europea.	
Art. 1, co. 2, Cpv. Articolo 141 <u>decies del Codice del consumo:</u> disciplina il ruolo delle autorità competenti presso ciascuna delle quali è istituito l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione e rispettano i requisiti previsti.	La relazione tecnica ribadisce che le funzioni ed i compiti previsti dall'articolo vengono svolti con risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, ivi inclusi i compiti sanzionatori attribuiti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Articolo 3: dispone che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	La relazione tecnica afferma, in via generale, che la proposta in esame non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato, ma semmai minori spese per gli effetti positivi, in termini di riduzione di oneri per il sistema giudiziario, derivanti dall'effetto deflattivo delle controversie per le quali si perviene ad azione presso l'autorità giudiziaria ordinaria. Con riferimento agli aspetti che, incidendo sulle competenze ed attività delle amministrazioni pubbliche interessate, potrebbero ipoteticamente determinare oneri a carico del bilancio pubblico, la RT afferma che nella predisposizione del provvedimento si è tenuto conto del vincolo recato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 154/2014 (legge di delegazione europea 2013), secondo il quale dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e agli adempimenti conseguenti le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, la RT afferma che tale esigenza è stata salvaguardata individuando quali autorità competenti quelle che già oggi organizzano direttamente o già disciplinano procedure riconducibili alle ADR per i consumatori.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto segnalato dalla RT circa l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti indicati (ivi compresa la tenuta degli elenchi degli organismi ADR) utilizzando le risorse già assegnate a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto dall'art. 3 del provvedimento.

Si prende altresì atto di quanto indicato dalla RT circa l'idoneità delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 148 della legge 388/2000 ad assicurare il finanziamento delle funzioni di Centro nazionale della rete europea per i consumatori.

Per quanto attiene agli organismi ADR, il provvedimento prevede l'applicazione da parte degli stessi di apposite tariffe. In proposito andrebbe confermato che il meccanismo tariffario sia idoneo ad escludere qualsiasi forma di intervento pubblico per il finanziamento delle funzioni affidate a detti organismi. Tale chiarimento appare opportuno anche in considerazione della circostanza che, l'art. 141 del Codice del consumo, come novellato dal provvedimento in esame, prevede la possibilità che le predette funzioni siano svolte anche da organismi pubblici.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo 3, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione "Disposizioni finanziarie" quella di "Clausola di invarianza finanziaria".